



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato**  
**Tribunali Amministrativi Regionali**

HOME

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00340/2014 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00793/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

Federazione Lavoratori della Conoscenza - **Cgil** (Da Ora **Flc-Cgil**) di Venezia,  
rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Americo, Elena Spina, con domicilio

eletto presso Leonello Azzarini in Venezia-Mestre, via Verdi, 33;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto interministeriale n. 311 e n. 314 del 21.7.2011, nella parte in cui autorizzano i bandi di concorso delle Università ad applicare criteri non collegati alla meritocrazia nelle procedure per l'attribuzione ai professori ed ai ricercatori universitari dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19 della legge 240/1010; nonché del bando Decreto Rettoriale n. 963 del 13.12.2013, per come modificato con decreto rettoriale n. 992 del 20.12.2013, nella parte in cui appare privo degli elementi essenziali utili alla selezione in armonia con l'ordinamento, nonché nella parte in cui appare contraddittorio e carente di motivazione in relazione ai principi fondamentali in materia di selezione pubblica, procedimento amministrativo, L. 241/90 e allo stesso art. 29, comma 19 della L. 240/2010; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato

che il proposto gravame non appare, alla stregua delle censure formulate da parte ricorrente, privo di apprezzabili elementi di fondatezza laddove si censurano per violazione di legge ed eccesso di potere sia i decreti interministeriali n. 311 e 314 del 2011 nella parte in cui autorizzano le Università a bandire procedure concorsuali per l'attribuzione dell'incentivo di cui all'art. 29, XIX comma della legge n. 240/2010 con l'applicazione di criteri scollegati dal principio meritocratico, sia il conseguente provvedimento rettorale

n. 963/2013 e successive modificazioni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la domanda di misure cautelari.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2014

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2013 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Accessibilità](#)

[Guida al sito](#)